



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **134**

in data **02/07/2026**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **02 - due** - del mese **luglio** alle ore **09:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE ACCORDO FRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RICHIESTA DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO NELLE MORE DELL'ACCREDITAMENTO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (P.D.N.D.) DI CUI ALL'ART. 50 TER D.LGS. 82/2005 CAD

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	SI
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	NO
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **BENEDETTI Dr.ssa Lorenza**

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il D.P.R. n. 313/2002, T.U. in materia di Casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- il D.P.R. n. 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 82/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "GDPR") del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;
- la determinazione AGID n. 547/2021, recante Adozione delle "Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici" e delle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 decreto 22 settembre 2022 del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, recante gli obblighi e i termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (P.D.N.D.);

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale del Casellario Giudiziale del Dipartimento per gli affari di giustizia ha, sin dal 2020, evidenziato l'esigenza di avviare un processo di transizione digitale dell'attuale servizio di certificazione alla PA denominato "massive", in uso presso gli uffici locali del casellario;
- il Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia, rilevata e condivisa la necessità e valutata l'obsolescenza, anche in termini di sicurezza, dell'attuale procedura, ha implementato, in stretta collaborazione con il Casellario Centrale, su base nazionale, un nuovo servizio digitale volto a consentire alle Amministrazioni Pubbliche e ai Gestori di Pubblico Servizio (enti fruitori nel prosieguo), previa stipula di specifici accordi diretti tra gli Uffici locali delle procure e gli enti fruitori, di richiedere direttamente dal portale <https://quicasellario.giustizia.it>, nella propria area dedicata, i certificati digitali del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- preliminarmente alla possibilità di richiesta di certificazione da parte degli enti fruitori è la stipula

di accordi di fruizione denominati "accordi diretti" tra l'Ufficio locale della Procura competente per territorio e l'ente fruitore;

- nel rispetto del D.P.R. 313/2002 (Testo Unico del Casellario), gli enti fruitori non potranno, in alcun modo, delegare la gestione delle richieste e l'acquisizione dei certificati a società esterne private;
- dopo la sottoscrizione dell'accordo, ciascun Ufficio locale dovrà provvedere a censire l'amministrazione stipulante, i nominativi dei referenti indicati e le associate finalità ed inserire tali dati nell'applicativo dedicato all'indirizzo url <https://sic.giustizia.it/>.

Dato atto che la Dirigenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con nota PG 2026/0115294 del 07/05/2026 ha trasmesso uno schema di Accordo da stipularsi con il Comune di Reggio Emilia, quale ente fruitore, per l'attivazione del servizio online di cui trattasi, accordo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale;

Considerato che:

- il D.Lgs. 36/2023, c.d. Codice dei contratti pubblici, disciplina le verifiche che le stazioni appaltanti devono effettuare sugli operatori economici per garantire l'affidabilità e la legittimità degli affidamenti. Tali controlli avvengono obbligatoriamente prima dell'aggiudicazione e, in fase di esecuzione, per la permanenza dei requisiti ai sensi dell'art. 94, 95, 98 e 100 del suddetto codice;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" stabilisce, all'art. 2, i casi in cui un cittadino non è considerato elettore, disponendone la cancellazione dagli elenchi (art. 29, comma 2) e demandando al sindaco l'acquisizione delle certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune (art. 32, comma 1, n. 5);
- il D.P.R. 487 del 1994 e ss.mm.ii. prevede all'art. 2 "Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego" commi 7 e 8 che: *"7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale". 8. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro";*

- il D.P.R. 313 del 2002 e ss.mm.ii., all'art. 25-bis prevede che: "1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori";
- la Legge n. 1185/1967 - Norme sui passaporti all'art. 3, lettere b), d), e), g), applicabile per analogia anche al rilascio delle carte d'identità valide per l'espatrio, riporta le condizioni ostative all'espatrio. L'insussistenza di tali impedimenti è dichiarata dal diretto interessato in fase di emissione del documento, ma in taluni casi dubbi, l'ufficio ha necessità di verificare la veridicità della dichiarazione;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e l'art. 71 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", nonché le diverse normative della Regione Emilia-Romagna in materia (Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche", la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", la Legge Regionale 28 luglio 2004 n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", la Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa", ...) prescrivono la verifica dei requisiti morali per l'accesso e l'esercizio di tali attività;

Considerato, inoltre, che:

- l'Accordo in oggetto, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia e il Comune di Reggio Emilia, dovrà essere sottoscritto dal Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'Ente;
- per ciascuna delle parti, la figura di riferimento per l'attuazione dell'Accordo sarà un proprio Responsabile, individuato per il Comune di Reggio Emilia nella persona del Segretario Generale, quale soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni e responsabile, altresì, della corretta esecuzione dell'accordo anche in riferimento alle regole di sicurezza tecnico-organizzative;
- all'atto della formalizzazione dell'Accordo, l'ente fruitore dovrà indicare i propri referenti interni (operatori) e le finalità per l'acquisizione delle certificazioni, scelte tra le opzioni indicate nella tabella inserita nell'accordo stesso;
- i referenti individuati verranno censiti dall'Ufficio Locale della Procura e potranno accedere al sistema esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS, al fine di garantire la sicurezza, la tracciabilità e la responsabilità nell'accesso ai servizi e ai dati ivi contenuti;
- l'Accordo ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile;

Valutato che il nuovo servizio digitale per l'accesso diretto al Sistema del Casellario Giudiziale da parte dei referenti dei Settori interessati dell'Ente, secondo le diverse competenze e finalità, comporterebbe un miglioramento dei tempi dell'azione amministrativa in termini di efficienza ed

efficacia;

Dato, infine, atto che la sottoscrizione di detto Accordo non comporta riflessi economici sul bilancio dell'Ente;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Vice Segretario generale formulato sulla presente proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. 267/2000, e artt. 93 e 94 dello Statuto Comunale;

Visti:

- il d.P.R. 313/2002;
- il d.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per la ragioni in premessa illustrate, lo schema di Accordo fra il Comune di Reggio Emilia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per l'attivazione del servizio di richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nelle more dell'accreditamento alla piattaforma digitale nazionale dati (P.D.N.D.) di cui all'art. 50-ter D.Lgs. 82/2005 CAD, nel testo di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione;
2. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta riflessi economici sul bilancio dell'Ente;
3. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della stipula dell'Accordo, eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si rendessero opportune e/ o necessarie;
4. di demandare al Segretario Generale:
 - l'individuazione, con propria determinazione, degli utenti comunali abilitati all'accesso al sistema certificativo, i referenti interni abilitati all'accesso al sistema certificativo per la comunicazione dei nominativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e la comunicazione dei nominativi alla Procura, con ogni eventuale variazione;
 - quale Responsabile individuato ai sensi dell'art. 2 dello schema di accordo, la trasmissione della presente deliberazione e della successiva stipula alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, nonché l'adozione di ogni atto conseguente, ai fini dell'attivazione del servizio online.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di consentire quanto prima la stipula dell'Accordo e quindi l'avvio a sistema della fruizione del servizio.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

BENEDETTI Dr.ssa Lorenza